

COMUNE DI VILLAVERLA – ANNO 2009 –



**Parametri e criteri di programmazione
per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(ai sensi Leg.Reg. n. 29/2007)**

RELAZIONE

Studio Tecnico Ing. Francesco Piazza
P. Statuto – Cond. Centrale
36015 – S C H I O (VI)
Tel. 0445 529992 – fax 0445 532958
Cell. 338.4614863
E-mail: piazzafrancesco2@virgilio.it

Premessa	3
Il quadro legislativo di riferimento.....	3
Metodologia adottata e relative fasi.....	4
La metodologia adottata	4
FASE 1 Conoscenza delle caratteristiche territoriali e ambientali, demografiche e socio-economiche del comune	5
Profilo Urbanistico - ambientale	5
Profilo demografico	5
Profilo economico	6
FASE 2 Definizione degli obiettivi della programmazione degli esercizi di somministrazione e verifica di congruenza per l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione comunale.	8
FASE 3 Individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 8 L.R. 29 e delle eventuali criticità e indicatori di attrazione.	9
A) Individuazione delle zone	9
B) Individuazione di eventuali criticità	10
C) Indicatori di attrazione di esercizi a confine.....	10
D) Concertazione	10
FASE 4 Applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di programmazione..	12
A) Definizioni.....	12
B) Modalità di applicazione degli indicatori	12
C) Sviluppo della matrice di programmazione e relative valutazioni finali.....	14
FASE 5 Monitoraggio e valutazione ex-post dell'efficacia delle regole programmatiche	15
ALLEGATO N. 1	16
Popolazione fluttuante da traffico*	16
ALLEGATO N. 2	17
Popolazione totale per zone e del Comune	17
ALLEGATO N. 3	18
Elenco esercizi	18
ALLEGATO N. 4	19
Calcolo dell'Indicatore di concorrenza, per zone, e del valore medio di soglia	19
ALLEGATO N. 5	20
Accessibilità 1	20
Accessibilità 2	21
Sintesi dell'accessibilità	22
ALLEGATO N. 6	23
Indicatore delle sostenibilità per zone e del Comune	23
ALLEGATO N. 7	24
Matrice di programmazione.....	24

Premessa

Il quadro legislativo di riferimento

Il settore della somministrazione di alimenti e bevande disciplinato dalla legge 25.08.1991 n 287 è rimasto senza il relativo regolamento di attuazione per oltre quindici anni.

Nel contempo la Regione Veneto, come la maggior parte delle altre regioni, non ha provveduto ad indicare ai comuni i criteri e i parametri per il calcolo del numero di autorizzazioni rilasciabili per l'apertura di nuovi esercizi.

Per colmare questo vuoto legislativo il legislatore nazionale intervenne con la legge n. 25/96 in modo che ai comuni fosse permesso di programmare il settore, anche se in modo temporaneo.

Nel frattempo interveniva un fatto risolutivo: la sentenza della Corte Costituzionale del 6.06.2001 n. 206 che ha stabilito la competenza regolamentare delle regioni nel settore dei pubblici esercizi nel rispetto però della normativa di tutela della concorrenza rimasta di competenza dello stato.

Allo scopo di sancire un corretto funzionamento del mercato e fornire agli utenti un livello "minimo e uniforme" di accessibilità nel settore della somministrazione di alimenti e bevande il legislatore nazionale emanava il decreto legge 4-07-2006 n. 223 convertito con legge 4.08.2006 n. 248.

Anche se tale legge veniva impugnata dalla Regione Veneto davanti alla corte costituzionale perchè invasiva della sua esclusiva sfera di competenza contiene delle disposizioni di immediata operatività (ad esempio l'abolizione del R.E.C. per la somministrazione nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la soppressione delle commissioni consultive previste per la somministrazione di alimenti e bevande della legge 287/91 ecc..).

Finalmente nel settembre 2007 la Regione Veneto emana la legge n. 29 che regola in maniera innovativa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande contiene molte novità: citiamo solo quella, prevista all'art. 5, che prevede una sola autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande compresi alcolici di qualsiasi gradazione con una notevole semplificazione burocratica e amministrativa e anche per rispondere in maniera più adeguata alle mutate esigenze del cittadino consumatore e in particolare dei lavoratori e degli impiegati di consumare il pranzo vicino al posto di lavoro (p. es. pasti veloci nella pausa pranzo per gli ex tipologia B - Bar). Successivamente la Giunta Regionale Veneta con delibera n. 2982 del 14.10.2008 e successiva rettifica con D.g.r. n° 3340 del 04/11/2008 ha approvato le linee guida per la determinazione da parte dei comuni dei parametri e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8 - comma 6 della su richiamata legge regionale.

Metodologia adottata e relative fasi

La metodologia adottata

In stretta adesione alla delibera n. 3340 succitata si abbandona il precedente modo di programmare il settore che si limitava a fissare parametri numerici riferiti a quote di mercato. L'intento è quello di superare l'equilibrio economico fra domanda e offerta e governare la liberalizzazione del settore attraverso un modello che si basa sulla costruzione di 3 indicatori: concorrenzialità, accessibilità e sostenibilità (allegato A al D.g.r. 3340).

Sarà soprattutto l'indicatore della sostenibilità ambientale e sociale a guidare le scelte della P.A. come vedremo meglio nel proseguo.

Coerentemente all'allegato A D.g.r. 3340 le fasi del Piano si articolano nel modo seguente:

- 1- Conoscenza delle caratteristiche territoriali e ambientali, demografiche e socio-economiche del comune.
- 2- Definizione degli obiettivi della programmazione degli esercizi di somministrazione e verifica di congruenza per l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione comunale.
- 3- Individuazione delle zone ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 29/07 e delle eventuali criticità
- 4- Applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di programmazione.
- 5- Monitoraggio e valutazione ex post dell'efficacia della programmazione.

FASE 1 Conoscenza delle caratteristiche territoriali e ambientali, demografiche e socio-economiche del comune

Profilo Urbanistico - ambientale

Il sistema insediativo è costituito dal centro capoluogo di Villaverla, dalla frazione di Novoledo e da una zona produttiva. Di rilievo l'attraversamento del capoluogo della strada SP 349.

La superficie del Comune, interamente pianeggiante è di km² 15,73.

Il Comune ha avuto negli ultimi anni un incremento consistente dell'attività edilizia. Fra i più significativi interventi urbanistici edilizi emerge la ristrutturazione dell'area centrale del capoluogo con il recupero dell'ex Fornace Trevisan, la realizzazione della nuova piazza comunale e del Municipio, con la riconsiderazione della viabilità connessa; la nuova Piazza rappresenta un elemento importante di riqualificazione e di rivitalizzazione dell'intero centro storico, anche in termini di agevole accessibilità e di arredo urbano. Da informazioni avute dall'ufficio urbanistico sono state realizzate o sono tutt'ora in fase di completamento le seguenti aree di espansione residenziale:

- a) Piano di Lottizzazione residenziale "Aurora"
Abitanti teorici insediabili: 45 abitanti insediabili
- b) Piano di Lottizzazione residenziale C2/1 Blu;
Abitanti teorici insediabili: 205 abitanti insediabili
- c) P.P. residenziale "C2/8"
Abitanti teorici insediabili: 186 abitanti insediabili
- d) Piano Particolareggiato "Ex Fornace Trevisan" - comparti "B-C"
Abitanti teorici insediabili n. 480

Complessivamente il Comune ha registrato negli ultimi anni una consistente crescita demografica quantificata nel successivo punto "Profilo demografico".

Profilo demografico

La popolazione al 31/12/2008 è di 6.146.

anno	residenti al 31/12	variazione annuale
2004	5827	-
2005	5939	+112
2006	6013	+74
2007	6060	+47
2008	6146	+86

Negli allegati sulla concorrenzialità non si è tenuto conto delle proiezioni demografiche per i prossimi tre anni di validità del Piano. Tali previsioni demografiche risultano trascurabili per il calcolo di questo indicatore che, fra l'altro, influisce marginalmente nelle scelte finali del Piano. Ne è prova che non è stata considerata la proiezione demografica nelle tabelle esemplificative dell'applicazione della metodologia (all. n°A1 D.g.r. 3340). Così pure non sono considerate l'analisi demografica, l'età della popolazione, composizione dei nuclei famigliari, ecc..

E' invece significativo definire la popolazione totale che è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante totale. Quest'ultima è costituita dalla popolazione da traffico, da turismo, da poli di attrazione, da studio e lavoro e da centri commerciali (all. n°2).

La popolazione fluttuante da traffico è il numero di persone che transita sulle principali arterie stradali comunali e si ferma per usufruire del servizio di somministrazione. Il Comune è attraversato dalla SP 349 che passa per il centro del Comune e la SP 50. La popolazione da traffico della SP 50 è trascurabile per gli scopi del presente Piano. Il calcolo per la SP 349 è riportato nell'allegato n°1 conformemente all'allegato n° A1 tabelle nell'applicazione della metodologia della D.g.r. n. 3340. Si è fatto riferimento all'indagine di traffico della Provincia di Vicenza Progetto SIRSE - Monitoraggio del Traffico 2000-2007.

La popolazione fluttuante da turismo è la popolazione non residente che alloggia nelle strutture ricettive del Comune per motivi turistici. Questa popolazione per il Comune di Villaverla, è trascurabile.

La popolazione da poli di attrazione è la popolazione generata da particolari aree o edifici capaci di attrarre flussi rilevanti di persone. Nel Comune di Villaverla non esistono dei poli di attrazione che attirano popolazione da fuori comune (informazione avuta dagli uffici comunali competenti).

La popolazione fluttuante da fuori comune per studio e lavoro è costituita dalla popolazione per motivi di studio e lavoro e da istituzioni in entrata al Comune (all. n° 2). Fonte: La mobilità sistematica per lavoro e studio dal Censimento della popolazione e delle abitazioni - anno 2001, Dir. Sistema Statistico Regionale del Veneto.

La popolazione fluttuante da centri commerciali è la popolazione non residente che si reca in queste strutture o nei mercati; questa popolazione è trascurabile data la modesta dimensione delle strutture commerciali e mercati presenti nel Comune.

Profilo economico

Complessivamente gli esercizi esistenti nel Comune sono: 20 (più uno equivalente, a confine, in comune di Caldogno, che serve anche gli abitanti di Villaverla).

Il relativo elenco è evidenziato nell'allegato n° 3.

La rilevazione della rete di esercizi di somministrazione è stata eseguita per l'intero territorio comunale ed è evidenziata nell'elaborato grafico n°1 che fa parte integrante del Piano.

Nel Comune di Villaverla esistono 1 Circolo privato (Circolo affiliato "Noi") riconosciuto a livello nazionale, per cui non è stato incluso (Art. 2 - comma 4 della L.R. n. 29/07) e un circolo privato anziani, incluso in questa programmazione.

Non esistono sale da ballo e Circoli privati aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di Legge, (Art. 2 - comma 3 della L.R. n. 20/07). Ai sensi dell'art. 2 L.R. 29 il presente Piano non si applica alle attività agro-turistiche. Nel Comune esistono due agriturismi.

Esiste un esercizio in deroga in un distributore di carburante a Novoledo. Inoltre esistono due esercizi di artigianato di servizio presenti nella zona 1

(Gelateria "Sottosopra" e Pizzeria d'asporto "Il Genuino"). Esiste una pizzeria in comune di Caldogno che serve interamente gli abitanti di Villaverla. Tale esercizio sarà considerato in seguito a pag. 9 della presente relazione fase 3 punto c).

Non esiste un piano del traffico comunale mentre esiste un piano di classificazione acustica che non evidenzia particolari criticità per gli scopi del presente Piano.

FASE 2 Definizione degli obiettivi della programmazione degli esercizi di somministrazione e verifica di congruenza per l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione comunale.

Le principali finalità della legge regionale 29/07 nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico sono:

- a) lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le attività economiche, in particolare con quelle del settore turistico;
- b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
- d) la semplificazione delle procedure amministrative.

A completamento e integrazione di queste finalità e in coerenza con le scelte fondamentali della P.A. sul governo del territorio i principali obiettivi possono così sintetizzarsi:

- 1) migliorare il livello di servizio al consumatore offrendo la possibilità di usufruire di un servizio sempre più adeguato anche in relazione ai mutati cambiamenti di vita;
- 2) salvaguardare e riqualificare la rete degli esercizi esistenti con un'adeguata presenza sul territorio;
- 3) rapportare l'insediamento degli esercizi con le caratteristiche del territorio di Villaverla (sociali, fisiche urbanistiche ecc.);
- 4) perseguire l'obiettivo di una migliore qualità di vita del cittadino con l'inibire eventuali nuove aperture per non aggravare le criticità esistenti in particolari zone del Comune;
- 5) tutelare la concorrenza degli esercizi in un quadro coerente ai principi di sostenibilità sociale e ambientale valutando l'impatto localizzativo sul territorio dell'insediamento di nuovi esercizi; in questi casi la sostenibilità può essere usata in senso positivo e contribuire a rivitalizzare una zona con una maggior funzione relazionale e sociale.

Tale aspetto innovativo è di estrema importanza. D'altro canto però, a solo titolo esemplificativo, nel comune possono esserci delle zone critiche (traffico eccessivo lungo un'arteria che produce rumorosità pericolosità ecc.). In tali luoghi l'insediamento di nuovi esercizi, potrebbe aggravare la già critica situazione: in questi casi occorre esaminare con attenzione quali impatti possono produrre l'insediamento di nuovi esercizi in modo da non peggiorare la sicurezza stradale l'ordine pubblico e tutelare così la salute e la qualità della vita del cittadino.

Le analisi dello stato di fatto della fase 1) e la traduzione operativa degli obiettivi surrichiamati saranno misurabili attraverso degli indicatori che verranno sviluppati nella fase 4) della presente relazione.

FASE 3 Individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 8 L.R. 29 e delle eventuali criticità e indicatori di attrazione.

A) individuazione delle zone

Come previsto dalla L.R. 29 al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle vocazioni delle diverse parti del territorio il comune di Villaverla è stato suddiviso in 4 zone:

zona	
1	Villaverla Capoluogo
2	Novoledo
3	Zona Produttiva
4	Zona Residuale

L'ampiezza e la suddivisione è stata fatta sulla base dei seguenti profili di analisi: urbanistica ambientale, demografica ed economica.

In particolare si sono ricercate delle caratteristiche del comune di Villaverla che possono definire degli ambiti omogenei per vocazioni urbanistiche e peculiarità ambientali: in questa ripartizione sono residue porzioni di territorio che non sono accorpabili per caratteristiche di omogeneità urbanistiche, economiche e demografiche alle zone confinanti individuate (zona 4 residuale).

Anche per scelta della P.A. nella perimetrazione di queste zone sono state escluse le aree di espansione residenziale oggetto della variante n° 38 approvata con D.g.r. n. 445 del 24/02/2009, poiché non riusciranno a decollare prima della scadenza dei presenti criteri, che hanno una durata di soli tre anni. In ogni caso, i presenti criteri sono suscettibili di una revisione anche prima della scadenza, come previsto nella successiva fase 5.

ZONE	profili			
	Demografico		Urbanistico-ambientale	Economico
	abitanti residenti	popolazione fluttuante		esercizi esistenti
1 – Villaverla Capoluogo	3950	738	E' in prevalenza residenziale. Sono concentrate le principali attività comunali e risiedono il 64% dell'intera popolazione.	17
2 – Novoledo	1316	246	E' in prevalenza residenziale anche se una porzione limitata della frazione è contigua al capoluogo, è stata considerata a sé stante.	3
3 – Zona Produttiva	20	17	Nella zona sono insediate non poche attività produttive. E' limitrofa alle altre due zone di cui è relazionata anche attraverso la viabilità (SP349).	0

4 – Zona residuale	860	151	E' in prevalenza agricola e rappresenta tutte le altre aree del territorio comunale non comprese nelle precedenti zone. Esistono 2 agriturismi	0
--------------------	-----	-----	--	---

I dati relativi agli abitanti residenti nelle diverse zone sono stati forniti dagli uffici del Comune

Si è tenuto conto anche che, nel prossimo triennio di validità del piano, non sono ipotizzabili opere infrastrutturali che possano incidere in modo significativo sull'assetto insediativo delle zone su delimitate.

B) Individuazione di eventuali criticità

Sono riscontrabili nell'intero territorio comunale particolari fenomeni di criticità in considerazione ai disturbi causati da frequentazioni di alcuni esercizi nella zona capoluogo, i quali verranno misurati da un apposito indicatore di sostenibilità.

C) Indicatori di attrazione di esercizi a confine

Per le zone ubicate in prossimità dei confini comunali ci possono essere esercizi che servono non solo la popolazione residente e fluttuante del Comune ma anche quella dei Comuni limitrofi (pag. 17 D.g.r. 3340). Esiste un esercizio a confine nel territorio di Caldogno che però serve anche gli abitanti di Villaverla.

D) Concertazione

La fase 3 prevede, ai sensi dell'art. n° 34, comma 1 della L.R. 29/07, il coinvolgimento delle "rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale".

Si riporta di seguito il verbale della riunione, trasmesso dagli uffici comunali competenti.

L'anno duemilanove, addì 1 del mese di ottobre, alle ore 17.00, nella sala Riunioni della sede municipale del Comune di Villaverla, ha avuto luogo l'incontro di concertazione (art. 34, comma 1 L.R. 29/2007) al quale sono state invitate, con nota prot. 0009598/2009 del 17.09.2009, le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale. Erano presenti:

- Egidio Bicego, Sindaco del Comune di Villaverla;
- Enzo Colosso, Assessore al bilancio, commercio ed attività produttive;
- Antonella Valente, Istruttore amministrativo Ufficio Commercio;
- Piazza Francesco, Professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- Vezzaro Ornella, Rappresentante Provinciale Settore Pubblici Esercizi Confesercenti Vicenza;
- Maragnin Nicola, Direttore ASCOM Thiene;
- Costalunga Alberto, Rappresentante ASCOM delegazione di Villaverla;

L'incontro si è aperto con la relazione dell'ing. Francesco Piazza di Schio (VI) – Professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale con determina n. 135/2009 in data 18/05/2009 del Responsabile del Settore Tecnico - della redazione dei parametri e criteri di programmazione

per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/2007) .

L'ing. Piazza ha illustrato le modalità con le quali il comune di Villaverla sta approntando il Piano di cui alla L.R. 29/2007, coerentemente alla D.g.r. 2982 "Linee guida per la determinazione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8 - comma 6, della Legge Regionale 21/9/2007 n. 29" che prevede alla fase 3 delle linee guida su riportate (pag. 15 delle stesse) che la P.A. coinvolga le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative al fine di disporre di una valutazione che possa tener conto dei molteplici interessi in gioco.

Ultimata la relazione dell'Ing. Piazza, si è aperto il dialogo tra le parti.

Il Sindaco e l'Assessore al Commercio hanno precisato l'intenzione dell'Amministrazione di porre particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, evidenziando la possibilità di dover porre delle limitazioni a nuove aperture di pubblici esercizi nel caso in cui dalla fase successiva (Fase 4: Applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di programmazione) emergano per talune zone, appunto per quanto attiene all'indicatore della sostenibilità sociale ed ambientale, risultati tali da potersi prefigurare elementi di possibile criticità.

Le due associazioni di categoria presenti, Confcommercio (ASCOM) e Confesercenti hanno evidenziato come la zona 3 - Zona Produttiva - sia priva di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

I rappresentanti di ASCOM e Confesercenti concordando sulle fasi sinora affrontate; si riservano di esprimere le loro eventuali osservazioni una volta in possesso della bozza definitiva dei parametri e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Quest'ultima considerazione è stata confermata dalla lettera ricevuta dall'ASCOM del 13 ottobre u.s.

FASE 4 Applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di programmazione

A) Definizioni

Completata la stesura del quadro definitivo del comune e delimitate le zone l'intento è ora di pervenire ad una matrice di programmazione previa l'introduzione degli indicatori sintetici ma sufficientemente espressivi per gli scopi del presente piano di cui al D.g.r. 3340. Tali indicatori sono:

- concorrenza
- accessibilità
- sostenibilità

Attraverso le analisi conoscitive sintetizzate con questi indicatori l'intento è di governare la liberalizzazione del settore.

La **concorrenza** è misurabile dal rapporto tra la popolazione totale e il numero di esercizi presenti nel comune.

Esprime la misura del grado di concorrenzialità del mercato.

L'**accessibilità** misura il grado di dispersione degli esercizi sul territorio rispetto alla popolazione totale. Tanto maggiore è il suo valore tanto più è agevole al consumatore accedere agli esercizi.

La **sostenibilità** sociale e ambientale valuta la capacità del territorio di assorbire gli impatti derivanti dalla presenza di esercizi di somministrazione. E' definita, in maniera un po' sommaria, dal rapporto dal numero totale di esercizi e la superficie del comune con esclusione di eventuali zone residuali.

Le zone residuali sono quelle zone che per la loro conformazione, non appaiono significative per gli scopi del presente Piano. E per tanto, vengono escluse da questa programmazione anche se in esse possono insediarsi nuovi esercizi purchè esistano le relative compatibilità previste dalle leggi.

B) Modalità di applicazione degli indicatori

Nell'allegato n° 4 è calcolato il valore medio della concorrenza per l'intero territorio comunale, si procede al raffronto di questo valore con quello delle singole zone.

Conformemente alla D.g.r. 3340 la fascia media è data da un intorno pari al $\pm 20\%$ del valore medio che definiamo **concorrenza media**.

All'esterno di questo intervallo siamo in presenza di due condizioni:

<-20% concorrenza alta (significa che ci sono molti esercizi in rapporto alla popolazione totale con riferimento al valore medio). In tale ipotesi il livello di concorrenza è ampiamente garantito;

>+20% concorrenza bassa (significa che ci sono pochi esercizi in rapporto alla popolazione totale con riferimento al valore medio). In tali casi è opportuno rafforzare il livello della concorrenza.

La parte finale destra dell'allegato n° 4 riporta livelli di concorrenza per zona.

Per poter valutare l'**accessibilità** è opportuno approssimare le zone con figure geometriche regolari, quali circonferenze o ellissi equivalenti. Per circonferenza equivalente si intende un cerchio o un'ellisse che maggiormente si sovrappone e la cui superficie è equivalente alla zona. Nel caso di un'ellisse, il rapporto fra l'asse maggiore e l'asse minore non deve superare il valore di 3. Per effettuare il calcolo occorre individuare il baricentro geometrico della zona (centroide di zona), il baricentro degli esercizi (centroide degli esercizi), e calcolare i seguenti valori:

- a) distanza fra centroide di zona e centroide degli esercizi;
- b) media delle distanze fra i singoli esercizi e il centroide degli stessi;
- c) il raggio della circonferenza equivalente o, nel caso di un'ellisse, la media dei due assi.

Calcolo della distanza fra centroide di zona e centroide degli esercizi (allegato n° 5 accessibilità 1). Per ogni zona si prende come riferimento l'intervallo compreso tra il 25% e il 50% della circonferenza equivalente o della media degli assi dell'ellisse equivalente che definiamo **accessibilità 1** (Elaborato grafico 2.1 allegato al piano)

Questo valore viene raffrontato con la distanza dei centroidi di zona degli esercizi: per valori inferiori al 25% del raggio o della media dei due assi dell'ellisse significa che il baricentro degli esercizi tende a coincidere con il baricentro di zona. In questi casi la distribuzione degli esercizi è omogenea e l'accessibilità è alta; mentre per valori superiori al 50% significa che gli esercizi sono maggiormente concentrati in un'area rispetto al totale della zona e, in questi casi, l'accessibilità è bassa.

Calcolo della media delle distanze tra i singoli esercizi ed il centroide degli stessi (Elaborato grafico 2.2 e Allegato n° 5 **accessibilità 2**)

Per ogni zona si prende, come riferimento, l'intervallo compreso tra -20% e +20% della metà del raggio della circonferenza equivalente o della media dei due assi nel caso di un'ellisse. Questo valore viene raffrontato con la media delle distanze dei singoli esercizi dal proprio centroide. Se questo valore medio delle distanze rientra nell'intervallo di riferimento ($\pm 20\%$) l'accessibilità è alta. In questi casi gli esercizi sono localizzati in un anello ideale posizionato ad uguale distanza tra il baricentro della zona e la sua periferia. Esternamente a questo intervallo, l'accessibilità è sempre bassa.

L'ultima tabella dell'allegato n° 5 raffronta i due valori dell'accessibilità per le singole zone e perviene alla sintesi finale della accessibilità.

Nell'allegato n° 6 è calcolato il valore medio di **sostenibilità** dell'intero Comune. In conformità del D.g.r. 3340 si considera che in un intorno di +20% a -20% di questo valore permanga ancora una condizione di sostenibilità che definiamo sostenibilità media; all'esterno di questo intervallo siamo in presenza di due diverse condizioni:

Con valori minori del -20%: sostenibilità alta, che significa: pochi esercizi in rapporto alla superficie della zona con riferimento al valore medio; non ci sono problemi per nuove aperture.

Con valori maggiori di +20%: sostenibilità bassa, che significa: molti esercizi in rapporto alla superficie della zona sempre con riferimento al valore medio; l'apertura di nuovi esercizi potrebbe costituire un elemento di criticità.

Questa valutazione della sostenibilità è una semplificazione e vale solo se non ci sono criticità nel Comune.

Si rende opportuno integrare questo indicatore con altri specifici indicatori, come quello degli esposti dei cittadini per i disturbi della quiete pubblica causati dalla presenza di bar.

C) Sviluppo della matrice di programmazione e relative valutazioni finali.

L'allegato n° 7 riporta lo sviluppo della matrice di programmazione che, per ciascuna zona, costituisce il riferimento per questo Piano di adeguamento e sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e guida per le scelte della P.A.. Ne consegue che, sotto il profilo operativo, le eventuali nuove autorizzazioni rilasciabili scaturiscono da una valutazione complessiva che tiene conto della tutela della concorrenza, del livello di servizio da rendere al consumatore e della sostenibilità sociale e ambientale. Coerentemente a quanto asserito nel DGR n° 3340 a pag. 22 "la valenza strategica del criterio di sostenibilità trova la sua giustificazione nella tutela di interessi generali, la cui cura è istituzionalmente affidata alla Pubblica Amministrazione, per la quale rappresentano motivi imperativi e determinanti nel governo delle autorizzazioni". "Tendenzialmente è l'indicatore della sostenibilità ambientale che deve informare le scelte di programmazione."

Se per una zona l'indicatore risulta rosso (sostenibilità bassa) non appaiono sostenibili nuove aperture per non aggravare le criticità già esistenti. Se le altre zone il semaforo della sostenibilità risulta verde (sostenibilità alta): ciò significa che si possono concedere nuove autorizzazioni fino ad arrivare alla soglia critica di sostenibilità bassa (semaforo rosso).

Dall'allegato n°7, sintesi della matrice di programmazione si desume che per la zona 1 il semaforo risulta giallo per la sostenibilità 1 (a seguito di una nuova apertura diventa rosso) mentre per la sostenibilità 2 (numero di esposti/esercizi) risulta rosso e la concorrenza media. Pertanto per questa zona non sono sostenibili nuove aperture per non aggravare le criticità già esistenti. Questo è coerente con quanto stabilito dalla sentenza n. 2808 del maggio 2009 del Consiglio di Stato, "l'esigenza di interventi limitativi sia collegabile alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, posto che questa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, comma 2, cost).

Per la zona 2 il semaforo è verde (sostenibilità alta) e la concorrenza bassa. Per la zona 3 il semaforo è verde (sostenibilità alta) e concorrenza bassa; ne consegue che risultano concedibili nelle due zone nuove autorizzazioni fino ad arrivare alla soglia critica con semaforo rosso (sostenibilità bassa).

In ogni caso, per tutte le zone la nuova autorizzazione non è rilasciabile se, conseguentemente al rilascio, gli indicatori di sostenibilità assumono un valore BASSO.

La zona 4 è residuale e pertanto non rientra in questa programmazione.

FASE 5 Monitoraggio e valutazione ex-post dell'efficacia delle regole programmatiche

Questa fase di monitoraggio potrà rendersi necessaria per verificare mutamenti di scenari nella programmazione durante la fase di attuazione. Questa valutazione ex-post sui risultati effettivamente conseguiti e sulla necessità, eventualmente, di correggere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, potrà servire per modificare la presente programmazione anche prima della scadenza triennale prevista dal Piano.

ALLEGATO N. 1

Popolazione fluttuante da traffico*

Zona	Strada Statale 349		Popolazione da traffico**
	Lu (Km)	N° veicoli / giorno (T.G.M.)	
1 Capoluogo	1,8	19853,63	46
2 Novoledo	0,58	19853,63	15
3 Zona produttiva	0,53	19853,63	14
4 Zona residuale	-	-	-

* Per gli scopi del nostro Piano facciamo riferimento all'indagine di traffico della Provincia di Vicenza Progetto SIRSE - Monitoraggio del Traffico 2000-2007.

** La popolazione da traffico è uguale a: **Lu X T.G.M X 1,3 X 0,1%** (allegato A1 DGR pag. 190, tab. pop. fluttuante da traffico)

dove Lu:lunghezza del tratto di strada interessata

T.G.M: numero di veicoli che transitano al giorno

1,3:coefficiente utilizzo del veicolo (persone/veicolo)

0,1%:probabilità di fermata di un veicolo/ km

ALLEGATO N. 2

Popolazione totale per zone e del Comune

ZONA	Pop. residente	Popolazione fluttuante		Popolazione totale
		Da traffico	pop. per studio, lavoro in entrata*	
1 Capoluogo	3950	46	692	4688
2 Novoledo	1316	15	231	1562
3 Zona produttiva	20	14	3	37
Totale	5286	75	926	6287
4 Zona residuale	860	-	151	1011
Totale Comune	6146	75	1077	7298

* Non si è considerata la popolazione per motivi di studio e lavoro che rimane in territorio comunale poiché compresa nella popolazione residente; si considerano, invece, i pendolari in entrata al Comune. In riferimento alla rilevazione ISTAT 2001 *La mobilità sistematica per lavoro e studio* dal Censimento della popolazione e delle abitazioni - anno 2001, Dir. Sistema Statistico Regionale del Veneto, sono 996 i pendolari che entrano in comune per lavoro e 81 per studio (1077 in totale). Questa popolazione è stata suddivisa in proporzione alla popolazione residente di ogni zona.

ALLEGATO N. 3

*Elenco esercizi **

<i>Elenco esercizi</i>		
<i>Cod. Esercizio</i>	<i>Ditta</i>	<i>Indirizzo</i>
1	Bar Pizzeria Asterix	villaverla
2	Hypnoticafè	villaverla
3	Bar pasticceria Carollo	villaverla
4	Circolo anziani privato	villaverla
5	Bar Maistrello	villaverla
6	Hoffmann Cafè	villaverla
7	Locanda da Piero	villaverla
8	Pizzeria Le Fornaci	villaverla
9	Bar Orient Express	villaverla
10	Bar Old Jack	villaverla
11	Bar Babù	villaverla
12	Bar Family	villaverla
13	Central Bar	villaverla
14	Bar T31	villaverla
15	Bar Pizzeria Il Locale	villaverla
16	Pasticceria Ferrari	villaverla
17	Pizzeria Timonchio	villaverla
18	Pasticceria Jimmy	novoledo
19	Bar Pizzeria dal Moro	novoledo
20	Bar Ristorante Victoria	novoledo

* Dati forniti dagli uffici comunali competenti

ALLEGATO N. 4

Calcolo dell'Indicatore di concorrenza, per zone, e del valore medio di soglia

ZONA	Popolaz. totale	n° eserc.	Pop.tot./n°eserc.	valutazione concorrenza			livelli di concorrenza
			concorrenza	alta < -20% Da 0 a 251,48	media ±20% Da 251,48 a 377,22	bassa >+20% Da 377,22 a infinito	
1 Capoluogo	4688	17	275,76		275,76		media
2 Novoledo	1562	3	520,67			520,67	bassa
3 Zona produttiva	37	0	∞	-	-	∞	bassa
Totale	6287	20	valore medio 314,35				
4 Zona residuale	1011	-	-	-	-	-	-
Totale Comune	7298	20					

ALLEGATO N. 5

Accessibilità 1

Zona	n. Es.	Superficie S (mq)	Centroide di zona (Cz _n)		raggio circ. equivalente	CENTROIDE ESERCIZI (Ce _n)		DISTANZA Cz _n (ml) - Ce _n (ml)
			Xcz _n (ml)	Ycz _n (ml)	r (ml) =√S/π	Xce _n (ml)	Yce _n (ml)	$D = \sqrt{(XCz_n - XCe_n)^2 + (Ycz_n - YCe_n)^2}$
ZONA 1 Villaverla	17	1.449.643,08	2.618,38	3.201,63	699,04	2.647,05	3.337,93	139,2870808
ZONA 2 Novoledo	3	397.276,29	3.518,19	2.376,09	408,66	3.572,06	2.304,28	89,76533382
ZONA 3 Zona produttiva *	/	193.300,28	2.449,26	1.919,71	248,05	/	/	/
<i>totale</i>	20	2.040.219,65						

Zona	Distanza fra c.z. e c.e. (mt)	Raggio medio circonferenza equivalente (r)	Intervallo dell'accessibilità media		Accessibilità 1		
			>r X 25% da	<r X 50% a	Alta < 25%	25%r< Media < 50%r	Bassa > 50%
1 Capoluogo	139,29	679,29	169,8225	339,65	X		
2 Novoledo	89,77	355,61	88,9025	177,81	X		
3 zona produttiva *	-	-	-	-	-	-	-
4 zona residuale	-	-	-	-	-	-	-

*Non determinata per mancanza di esercizi

Accessibilità 2

zone	n°	denominazione	coord. (ml)		distanza tra esercizi e centroide esercizi (ce)	distanza media degli esercizi dal centroide esercizi (ce)
			Xe _n	Ye _n		
					$dn (ml) = \sqrt{(x_{e_n} - X_{Ce_n})^2 + (y_{e_n} - Y_{Ce_n})^2}$	$dm (ml) = (d_1 + d_2 + d_3 \dots) / n$
ZONA 1	1	Bar Pizzeria Asterix	2.647,95	3.918,01	580,08	323,55
ZONA 1	2	Hypnoticafè	2.733,49	3.809,90	479,82	
ZONA 1	3	Bar pasticceria Carollo	2.717,14	3.719,98	388,42	
ZONA 1	4	Circolo anziani	2.496,97	3.860,44	543,63	
ZONA 1	5	Bar Maistrello	2.790,45	3.534,60	243,39	
ZONA 1	6	Hoffmann Cafè	2.670,82	3.443,97	108,67	
ZONA 1	7	Locanda da Piero	2.806,68	3.434,13	186,37	
ZONA 1	8	Pizzeria Le Fornaci	2.706,08	3.309,96	65,32	
ZONA 1	9	Bar Orient Express	2.637,80	3.281,08	57,60	
ZONA 1	10	Bar Old Jack	2.557,53	3.331,60	89,75	
ZONA 1	11	Bar Babù	2.472,78	3.363,08	176,08	
ZONA 1	12	Bar Family	2.826,81	3.077,89	316,12	
ZONA 1	13	Central Bar	2.795,63	3.000,80	368,42	
ZONA 1	14	Bar T31	2.628,68	3.021,83	316,64	
ZONA 1	15	Bar Pizzeria Il Locale	2.394,55	2.985,39	433,64	
ZONA 1	16	Pasticceria Ferrari	2.349,34	2.999,59	450,68	
ZONA 1	17	Pizzeria Timonchio	2.767,23	2.652,62	695,77	
ZONA 2	18	Pasticceria Jimmy	2.919,45	1.996,93	721,36	481,65
ZONA 2	19	Bar Pizzeria dal Moro	3.885,19	2.483,16	360,62	
ZONA 2	20	Bar Ristorante Victoria	3.911,53	2.432,76	362,97	

ZONE	Distanza media esercizi dal c.e. (mt)	Raggio medio circonferenza equivalente (r)	r/2+20%	r/2-20%	Accessibilità 2		
					Bassa r/2 < -20%	Alta -20% < r/2 < +20%	Bassa r/2 > +20%
1 Capoluogo	323,55	699,04	419,424	279,616	-	X	-
2 Novoledo	481,65	408,66	245,20	163,464	-	-	X
3 Zona produttiva *	-	-	-	-	-	-	-

Sintesi dell'accessibilità

Zona	Accessibilità 1	Accessibilità 2	Sintesi accessibilità
1 Capoluogo	ALTA	ALTA	ALTA
2 Novoledo	ALTA	BASSA	MEDIA
3 Zona produttiva	-	-	-
4 Zona residuale	-	-	-

ALLEGATO N. 6

Indicatore delle sostenibilità per zone e del Comune

ZONA	N° esercizi	Sup. (kmq)	Es./ sup. sostenibilità	Sostenibilità 1			Livelli di sostenibilità
				Alta <-20% Da 0 a 7,73	Media ± 20% Del valore medio Da 7,73 a 11,59	Bassa >+20% Da 11,59 a inf.	
1 Capoluogo	17	1,49	11,41		11,41		media
2 Novoledo	3	0,39	7,69	7,69			alta
3 Zona produttiva	0	0,19	0	0			alta
4 Zona residuale	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale</i>	20	2,07	valore medio 9,66				

ZONA	N° esposti	Pop. residente	Esposti/ popolazione	Sostenibilità 2			Livelli di sostenibilità
				Alta <-20% Da 0 a 0,18	Media ± 20% Del valore medio Da 0,18 a 0,26	Bassa >+20% Da 0,26 a inf.	
1 Capoluogo	137	3950	0,35	-	-	0,35	Bassa
2 Novoledo	0	1316	0	0	-	-	Alta
3 Zona produttiva	0	20	0	0	-	-	Alta
4 Zona residuale	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale</i>	137	6146	Valore medio 0,22				

ALLEGATO N. 7

Matrice di programmazione

ZONA	concorrenza	accessibilità	sostenibilità 1	sostenibilità 2
1 Capoluogo	media	alta	media	bassa
2 Novoledo	bassa	media	alta	alta
3 Zona produttiva	bassa	-	alta	alta
4 Zona residuale	-	-	-	-

COMUNE DI VILLAVERLA – ANNO 2009 –



**Parametri e criteri di programmazione
per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(ai sensi Leg.Reg. n. 29/2007)**

NORME DI ATTUAZIONE

Studio Tecnico Ing. Francesco Piazza
P. Statuto – Cond. Centrale
36015 – S C H I O (VI)
Tel. 0445 529992 – fax 0445 532958

INDICE

CAPO 1 – Generalità	3
Art. 1 – GENERALITA	3
1. ABBREVIAZIONI	3
2. DEFINIZIONI	3
3. AMBITO TERRITORIALE.....	4
4. OBIETTIVI DEL PIANO	4
5. SUDDIVISIONE IN ZONE	5
6. RILEVAZIONE DELLA RETE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	5
7. ELABORATI DEL PIANO	5
8. EFFICACIA E VALIDITA’ DEI CRITERI COMUNALI – REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE	5
CAPO 2 – Risultanze della matrice di programmazione.....	6
Art. 1 – MATRICE DI PROGRAMMAZIONE	6
2. Aggiornamento matrice di programmazione	6
Art. 2 – APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE ...	7
CAPO 3 – Norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	8
Art. 1 – OGGETTO	8
Art. 2 – Tipologia degli esercizi e requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande	8
Art. 3 – Autorizzazione amministrativa, comunicazione e dichiarazione di inizio attività	8
Art. 4 – Procedure per il rilascio delle autorizzazioni	10
Art. 5 – Priorità per il rilascio delle autorizzazioni	10
Art. 6 Comunicazione esito di chiusura dell’istruttoria	11
Art. 8 – Comunicazione attivazione dell’esercizio, decadenza, sospensione e revoca.....	12
Art. 9 – Autorizzazioni stagionali	12
Art. 10 – Autorizzazioni temporanee	13
Art. 11 - Rinuncia del procuratore o recesso del preposto.....	13
Art. 12 – Norme finali e transitorie.....	14
Art. 13 – Sanzioni	14
Art. 14 – Abrogazione ordinanze precedenti	14

CAPO 1 – Generalità

Art. 1 – GENERALITA

1. ABBREVIAZIONI

Nelle presenti Norme, con la dizione:

L.R. 29 si intende la Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 "Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande"

D.g.r. 3340 si intende Allegato A e A1 della Delibera di Giunta Regionale n. 3340 del 4/11/2008 avente per oggetto:

"Linee guida per la determinazione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8 – comma 6, della Legge Regionale 21/9/2007 n. 29".

2. DEFINIZIONI

Ai sensi art. 3 L.R. 29 e ai fini delle presenti norme si intende:

- a. **per somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b. **per somministrazione non assistita:** l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'art. 7 – comma 1 lettera a), della L.R. 13 agosto 2004, n°15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", o dei prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
- c. **per superficie di somministrazione :** per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavole, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria;
- d. **per superficie aperta al pubblico:** l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
- e. **per somministrazione al domicilio del consumatore:** l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- f. **per locali non aperti al pubblico:** quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
- g. **per somministrazione nelle mense aziendali:** la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;

- h. **per procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione:** la persona cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile;
- i. **per preposto:** la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- j. **per "criteri di sorvegliabilità":** i criteri stabiliti con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 n. 534.

Ai sensi art. 31 L.R. 29 e ai fini delle presenti norme si intende:

- a. **per attività accessorie:** fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.

3. AMBITO TERRITORIALE

Al fine di favorire una più razionale evoluzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il Comune di Villaverla ha proceduto al calcolo dei parametri e dei criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni ai sensi della L.R. 29. e della D.g.r. 3340. La determinazione è stata fatta secondo i procedimenti contenuti nella Relazione che fa parte integrante del presente Piano.

4. OBIETTIVI DEL PIANO

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla L.R.29, il Piano si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono criteri fondamentali ed elemento di interpretazione del Piano stesso:

- 1) migliorare il livello di servizio al consumatore offrendo la possibilità di usufruire di un servizio sempre più adeguato anche in relazione ai mutati cambiamenti di vita del consumatore.
- 2) salvaguardare e riqualificare la rete degli esercizi esistenti con un'adeguata presenza sul territorio.
- 3) rapportare l'insediamento degli esercizi con le caratteristiche del territorio di Villaverla (sociali, fisiche urbanistiche ecc.)
- 4) perseguire l'obiettivo di una migliore qualità di vita del cittadino per non aggravare eventuali criticità esistenti in particolari zone del comune
- 5) tutelare la concorrenza degli esercizi in un quadro coerente ai principi di sostenibilità sociale e ambientale valutando l'impatto localizzativo sul territorio dell'insediamento di nuovi esercizi.

5. SUDDIVISIONE IN ZONE

Ai sensi dell'art. 8 L.R. 29, il territorio comunale è stato suddiviso in 4 zone:

- zona 1 Capoluogo
- zona 2 Novoledo
- zona 3 Zona produttiva
- zona 4 Zona residuale

Come evidenziato nell'allegato elaborato n. 1 che fa parte integrante del Piano. La suddivisione è stata fatta secondo i procedimenti descritti nella fase 3 della Relazione che fa parte integrante del presente Piano.

6. RILEVAZIONE DELLA RETE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

In base al disposto della L.R. 29 il Piano è stato preceduto dalla rilevazione e relativa localizzazione della rete distributiva esistente. Questo adempimento è evidenziato nell'elaborato n. 1 che del Piano costituisce parte integrante.

7. ELABORATI DEL PIANO

Fanno parte integrante del presente Piano:

- a) le presenti Norme di attuazione;
- b) la Relazione illustrativa;
- c) elaborato grafico 1, 2.1 e 2.2

8. EFFICACIA E VALIDITA' DEI CRITERI COMUNALI – REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

I presenti criteri di programmazione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data.

Ai sensi dell'art. 33, – comma 2, della L.R. 29 la durata della programmazione comunale è triennale. Tale programmazione è, comunque, suscettibile di motivata modifica anche prima della scadenza del triennio a seguito della facoltà della A.P. di effettuare il monitoraggio ai sensi del D.g.r. 3340 e come previsto nella fase 5 della Relazione (pag. 12) conseguenti ad adeguate trasformazioni urbane del territorio comunale.

In ogni caso, qualora, alla scadenza del predetto termine, il Comune non abbia riavviato il ciclo di programmazione e provveduto all'adozione di nuovi criteri, rimangono in vigore quelli esistenti.

CAPO 2 – Risultanze della matrice di programmazione.

Art. 1 – MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

1. Matrice di programmazione

Viene riportata nella sottostante tabella la matrice di programmazione prevista dal D.g.r. 3340 Fase 4 punto C:

MATRICE DI PROGRAMMAZIONE				
ZONA	concorrenza	accessibilità	sostenibilità 1	sostenibilità 2
zona 1 - Capoluogo	MEDIA	ALTA	MEDIA	BASSA
zona 2 - Novoledo	BASSA	MEDIA	ALTA	ALTA
zona 3 - Zona Produttiva	BASSA	*	ALTA	ALTA
zona 4 - Zona residuale

* non sono riportati i valori di questi due indicatori per l'impossibilità di calcolo poiché non esistono esercizi

La determinazione è stata effettuata secondo i procedimenti illustrati nella Relazione che, del Piano medesimo, costituisce parte integrante.

Le relative valutazioni, per zone, sono:

Per la zona 1 il semaforo risulta giallo per la sostenibilità 1 (a seguito di una nuova apertura diventa rosso) mentre per la sostenibilità 2 (numero di esposti/popolazione) risulta rosso e la concorrenza media. Pertanto per questa zona non sono sostenibili nuove aperture per non aggravare le criticità già esistenti.

Per la zona 2 il semaforo è verde (sostenibilità alta) e la concorrenza bassa.

Per la zona 3 il semaforo è verde (sostenibilità alta) e la concorrenza bassa; ne consegue che risultano concedibili nelle due zone nuove autorizzazioni fino ad arrivare alla soglia critica con semaforo rosso (sostenibilità bassa).

In ogni caso, per tutte le zone, la nuova autorizzazione non è rilasciabile se, conseguentemente al rilascio, gli indicatori di sostenibilità assumono un valore BASSO.

La zona 4 è residuale e pertanto non rientra in questa programmazione.

2. Aggiornamento matrice di programmazione

Le variazioni della rete distributiva degli esercizi (nuove autorizzazioni, cessazioni, trasferimenti, ecc.) vanno registrate. La matrice di programmazione deve essere aggiornata a seguito di:

- rilascio di nuove autorizzazioni e trasferimenti da una zona a un'altra del Comune;
- cessazioni o revoche;

L'aggiornamento va effettuato con continuità al verificarsi delle fattispecie surichiamate.

~~La parte decimale (i due numeri dopo la virgola) degli indicatori nell'aggiornamento della matrice, viene arrotondata in difetto all'unità intera. Quindi, i valori compresi tra 0,01 e 0,99 dovranno essere arrotondati a 0 e i valori compresi tra 1,01 e 1,99 dovranno essere arrotondati a 1 e così via.~~

Ai sensi dell'art. 35 - comma 1 della L.R. 29 "Monitoraggio" il Comune entro il 31 gennaio invia alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell'anno precedente, nonché delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo.

Art. 2 – APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE

1. Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:
 - a) ~~nelle zone residuali, nelle quali l'insediamento è subordinato a vincoli ambientali ed urbanistici;~~
 - b) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
 - c) in particolari contesti: oratori, biblioteche, musei, case di cura, strutture fieristiche;
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è collegato funzionalmente e/o logisticamente con il contesto/struttura cui si riferisce, anche se il servizio può essere erogato alla generalità dell'utenza. Tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) impartite dalla Giunta Comunale e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.

CAPO 3 – Norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 1 – OGGETTO

Le presenti norme sul procedimento disciplinano lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.R. 29 e dalla D.g.r. 3340.

Art. 2 – Tipologia degli esercizi e requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande

Ai sensi art. 5 – comma 1 L.R. 29 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Questi esercizi possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dall'art. 4 – comma 1 e 6 della L.R.n°29 alla quale si fa rinvio. L'esercizio dell'attività è subordinato, altresì, a quanto previsto al comma 6 dell'art.4 L.R. 29 di cui si fa rinvio.

Art. 3 – Autorizzazione amministrativa, comunicazione e dichiarazione di inizio attività

1. Ai sensi dell'art. 8 L.R. 29 – comma 1 gli esercizi di somministrazione, anche in forma stagionale (normate dall'art. 12 della L.R. 29/07), sono soggetti ad **autorizzazione amministrativa** nei seguenti casi:
 - a) L'apertura;
 - b) Il trasferimento di sede fra le diverse zone, nel caso in cui il Comune abbia ripartito il territorio in zone;
 - c) Le attività di somministrazione effettuate da associazioni o circoli privati non affiliati di cui art. 2 comma 5 della L.R. 29;

Ai sensi art. 8 – comma 3 L.R. 29 l'autorizzazione dei casi a) e b) sopra riportati è rilasciata al richiedente, in conformità ai criteri regionali e comunali del presente Piano, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti art. 4 della L.R. 29.

Ai sensi dell'art. 8 - comma 3 L.R. 29 l'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.

Ai sensi art. 8 – comma 4 L.R. 29, il Comune accerta altresì la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità.

Con l'ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private, il Comune può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico.

2. Ai sensi art. 8 – comma 2, sono soggetti a preventiva **comunicazione al Comune** nel cui territorio è ubicato l'esercizio:
 - a) Il trasferimento di sede all'interno della stessa zona;
 - b) L'ampliamento e la riduzione della superficie dei locali;

Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- di avere la disponibilità dei locali;
- che i locali sono in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento

acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- planimetria dei locali con indicazione della superficie di somministrazione e della ripartizione funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita;
- documentazione revisionale di impatto acustico nei casi previsti;

Ai sensi dell'art. 8 – comma 8 L.R. 29, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della comunicazione, il titolare deve avere la disponibilità dei locali, indicati ai sensi del comma 7 della L.R. 29 ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli esercizi, nonché di sorvegliabilità.

Ai sensi dell'art. 8 – comma 9 L.R. 29 l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Ai sensi art. 9 – comma 1 sono soggette a **dichiarazione di inizio attività** prevista dall'art. 19 legge 241/90 le attività di somministrazione alimenti e bevande esercitate:
- a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, sempre che la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera l);
 - e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - f) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
 - g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
 - h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
 - i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
 - j) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

Ai sensi dell'art. 9 – comma 2 L.R. 29, la dichiarazione di inizio attività è presentata dal soggetto interessato al Comune in cui si svolge l'attività tramite lo Sportello Associato per le Imprese. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata al comune in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.

Ai sensi art. 9 – comma 3, nella dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 9 L.R. 29 l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di

destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Ai sensi dell'art. 9 - comma 4 la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c) L.R. 29, è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

Ai sensi dell'art. 9 - comma 5 L.R. 29 queste attività di somministrazione di cui su riportato punto 3, non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall'esercente nella dichiarazione di inizio attività.

La somministrazione non assistita è normata dall'art. 10 L.R. 29.

Art. 4 – Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata allo Sportello Associato per le Imprese e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale (indirizzo e dati catastali) o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
- c) modalità di esercizio dell'attività (stagionale o permanente);
- d) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- e) nel caso di associazioni o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - planimetria dei locali con indicazione della superficie di somministrazione e della ripartizione funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita;
 - copia dell'eventuale atto di nomina del procuratore.
3. Nei casi di incompletezza o assenza dei dati ed allegati sopraindicati, il responsabile del procedimento ne richiede l'integrazione entro il termine di 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda e la relativa archiviazione.
4. Nel caso di presentazione di domande incomplete, ai fini della valutazione dell'ordine cronologico di presentazione, si considera la data di integrazione.

Art. 5 – Priorità per il rilascio delle autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 8 - comma 6 L.R. 29, la Giunta regionale, nell'allegato A D.g.r. 3340, ha fissato i seguenti criteri di priorità nell'accoglimento delle domande per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

1. Ordine cronologico di presentazione delle domande quale risulta da:
 - Data di spedizione della raccomandata
 - Data di ricevuta al protocollo comunale

Nel caso di domande presentate nella stessa giornata, si applicano questi ulteriori criteri di priorità:

- 1- Disponibilità, al momento della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti.
- 2- Domanda di trasferimento da una zona all'altra in cui è ripartito il Comune
- 3- Priorità è riconosciuta limitatamente alle domande concorrenti pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dal giorno di presentazione della prima domanda.

Art. 6 Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria

1. La domanda deve ritenersi accolta qualora – entro il termine di 90 giorni - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo – la seguente documentazione:
 - documentazione revisionale di impatto acustico nei casi previsti; nel caso di apertura o di trasferimento di un esercizio in un condominio si richiede il nulla-osta dell'Amministratore condominiale.
 - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.S.S.;
 - dichiarazione attestante la conformità dei locali alle caratteristiche di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992).

Art. 7 – Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della L.R. 29, può iniziare l'attività previa comunicazione da presentarsi allo Sportello Associato per le Imprese.

La stessa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) dichiarazione di aver presentato all'U.L.S.S. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui la comunicazione sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. Alla comunicazione dovranno essere allegati:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (D.P.R. 445/2000) contenente gli estremi dell'atto stipulato (n° di repertorio, data di rogito o di autentica delle firme, secondo che si tratti di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, notaio rogante o autenticante, parti contraenti, camera di commercio nel cui registro delle imprese verrà depositato l'atto a cura del notaio entro 30 giorni dalla stipula, come disposto dalla L. 310/93) – oppure – attestazione di trasferimento redatta dal notaio;
 - copia dell'eventuale atto di nomina del procuratore.
3. Nei casi di incompletezza o assenza dei dati ed allegati sopraindicati, il responsabile del procedimento ne richiede l'integrazione entro il termine di 10 giorni, pena l'inammissibilità della comunicazione e la relativa archiviazione.
4. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa.
5. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita comunicazione allo Sportello Associato per le Imprese. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
6. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata allo Sportello Associato per le Imprese apposita domanda contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del dichiarante;

- b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che – entro il termine di 180 giorni dall’apertura della successione – dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio;
 - c) dichiarazione di aver presentato all’U.L.S.S. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.
7. Nel caso di subingresso del proprietario dell’attività di cui all’articolo 15, comma 4 L.R. 29, ai fini dell’inizio dell’attività, lo stesso deve presentare apposita domanda di reintestazione contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.
- Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell’autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall’autorizzazione - al trasferimento dell’azienda in proprietà o in gestione a terzi.
- In entrambi i casi l’attività dovrà essere ripresa entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall’autorizzazione.
- Entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
8. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

Art. 8 – Comunicazione attivazione dell’esercizio, decadenza, sospensione e revoca

Il Titolare dell’autorizzazione deve iniziare l’attività nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del rilascio dell’autorizzazione; dell’attivazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentazione al protocollo del Comune con ricevuta.

Ai sensi art. 17 – comma 1 della L.R. 29, l’autorizzazione all’apertura e al trasferimento di sede in altra zona decadono quando il titolare:

- a) Non attiva l’esercizio entro 180 giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) Sospende l’attività per un periodo superiore a 365 giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- c) Non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 4 della L.R. 29.
- d) Nelle fattispecie previste dai commi 4, 6, 7 dell’art. 15 L.R. n°29.

Ai sensi art. 17 – comma 2 L.R. 29, nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dell’inquinamento acustico, il Comune provvede a sospendere l’attività autorizzata ai sensi dell’art. 8 L.R. 29 o l’attività di cui all’art. 9 L.R. 29 per un periodo non superiore a 90 giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato. Entro tale termine il titolare riprende l’attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

La sospensione dell’attività è altresì disposta ai sensi art. 15 L.R. 29 commi 6 e 7.

Ai sensi art. 17 – comma 3 L.R. 29, quando il titolare dell’esercizio non osserva ai provvedimenti di sospensione, di cui al comma 2 dell’art. 17 L.R. 29, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui art. 8 L.R. 29 o disporre la chiusura dell’attività di cui all’art. 9 L.R. 29.

Art. 9 – Autorizzazioni stagionali

Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall’interessato, l’apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

Art. 10 – Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
3. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.
4. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.
5. L'organizzatore - entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione - deve produrre opportuna documentazione attestante l'avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al soggetto o allo scopo preventivamente individuato. La mancata presentazione di detta documentazione comporta - per la successiva manifestazione - la non applicazione della deroga per il possesso dei requisiti professionali.

Art. 11 - Rinuncia del procuratore o recesso del preposto

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 90 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della L.R. 29, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 90 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 90 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

Art. 12 – Norme finali e transitorie

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa esplicito riferimento alla L.R.29 e alle successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 37 – comma 3 L.R. 29 Dalla data di adozione dei criteri regionali di cui all'articolo 33 è abrogato l'articolo 9, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

Ai sensi dell' art. 37 – comma 4 L.R. 29 Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 635 del 1940, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi dell' art. 38 – comma 5 L.R. 29 Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991, possono estendere la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.

Ai sensi dell' art. 38 – comma 6 L.R. 29 Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 287 del 1991, intestate alla stessa persona fisica o società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica prevista dall'articolo 5, comma 1 L.R. 29.

Art. 13 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della L.R. 29/07, l'innosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 con un minimo di euro 250,00=.

Art. 14 – Abrogazione ordinanze precedenti

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).



COMUNE DI VILLAVERLA

PROVINCIA DI VICENZA

ELABORATO

1

ALLEGATO ALLA
DCC N° DEL

SCALA

1:10.000

Piano per la somministrazione di alimenti e bevande
(L.R. n. 29/2007)

Mappatura esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
● N ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Suddivisione del territorio comunale in zone

1 ZONA VILLAVERLA CAROLIGLIO (ZONA 1)

2 ZONA NOVILEDIO (ZONA 2)

3 ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (ZONA 3)

CONFINI TERRITORIALE

Il Tecnico incaricato: Ing. Francesco Piazza

Ottobre 2009

MAPPATURA ESERCIZI

ZONA	Cod. esercizio	DENOMINAZIONE
1	1	Bar Pizzeria Assisi
1	2	Bar Hippocrite
1	3	BarPasticceria Caciolo
1	4	Ciocola aniziani
1	5	Bar Maltiniolo
1	6	Höfmann Cafe
1	7	Locanda del Pardo
1	8	Pizzeria Le Formiche
1	9	Bar Caciolo
1	10	Bar Caciolo Express
1	11	Bar Bubu
1	12	Bar Family
1	13	Central Bar
1	14	Bar T31
1	15	Bar/Fizzeria Il Locchio
1	16	Pasticceria Ferrari
1	17	Pizzeria Turchese
2	18	Pizzeria Bar Dini Miro
2	19	Pizzeria Bar Dini Miro
2	20	Bar/ristorante Victoria

NB: I DATI E LA LOCALIZZAZIONE GRAFICA DEGLI ESERCIZI SONO STATI FORNITI DALL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

COMUNE DI VILLAVERLA

PROVINCIA DI VICENZA

ELABORATO

2.1

ALLEGATO ALLA DCC N° ____ DEL ____

Piano per la somministrazione di alimenti e bevande
INDICATORE ACCESSIBILITA' 1


LEGENDA

-  CENTROIDE DI ZONA (Czn)
-  CENTROIDE DEGLI ESERCIZI (Cen)
-  ESERCIZI
-  Circonferenza Equivalente
-  Intervallo Circonferenza E. 25% < Raggio < 50%


Il Tecnico incaricato: ing. Francesco Piazza

Ottobre 2009

ZONA	Distanza fra c.z. e c.e. (m)	Raggio medio circonferenza equivalente (r)	r x 25%	r x 50%	ACCESSIBILITA' 1		
					Alta + < 25%	Media 25% < r < 50%	Bassa + > 50%
1	139,29	699,04	174,76	349,52			
2	89,77	408,66	102,17	204,33			



CAPOLUOGO VILLAVERLA - ZONA 1
scala 1:10.000
r. medio = 699,04 ml



NOVOLEDO - ZONA 2
scala 1:10.000
r. medio = 408,66 ml

COMUNE DI VILLAVERLA

PROVINCIA DI VICENZA

ELABORATO

2.2

ALLEGATO ALLA DCC N° ____ DEL ____

Piano per la somministrazione di alimenti e bevande
INDICATORE ACCESSIBILITA' 2


LEGENDA

-  CENTROIDE DI ZONA (Czn)
-  CENTROIDE DEGLI ESERCIZI (Cen)
-  ESERCIZI
-  Circonferenza Equivalente
-  Intervallo Circonferenza E. $-20% < \text{Raggio Medio} < +20%$


Il Tecnico incaricato: ing. Francesco Piazza

Ottobre 2009

ZONA	Distanza media esercizi dal c.e. (m)	Raggio medio circonferenza equivalente (r)	intervallo accessibilità media		ACCESSIBILITA' 2		
			r/2 + 20%	r/2 - 20%	Bassa r/2 < -20%	Alta -20% < r/2 < +20%	Bassa > +50%
1	323,55	699,04	419,42	279,62			
2	481,65	408,66	245,20	163,46			



CAPOLUOGO VILLAVERLA - ZONA 1
scala 1:10.000
r. medio = 699,04 ml



NOVALEDO - ZONA 2
scala 1:10.000
r. medio = 408,66 ml